

VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 3 luglio 2020

In collegamento per via telematica sono presenti:

la Società Piemme S.p.A. in persona di Claudio Di Vincenzo,
la FILCAMS – CGIL nazionale in persona di Danilo Lelli;
la FISASCAT – CISL nazionale in persona di Marco De Murtas;
la UILTUCS nazionale in persona di Paolo Proietti

PREMESSO CHE

- In data 27 marzo 2020, le OO.SS e l'Azienda sottoscrivevano un verbale di accordo per il ricorso al FIS, ai sensi dell'art. 21 del D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020 per un periodo di 9 settimane decorrenti dal 30 marzo 2020 sino al 29 maggio 2020;
- Le Parti nel verbale citato hanno congiuntamente sospeso l'ammortizzatore in quel momento in corso di applicazione in azienda (FIS assegno di solidarietà), per tutta la durata del ricorso al FIS con causale COVID-19 al fine di fronteggiare la situazione di emergenza intervenuta;
- In data 1° giugno le Parti, considerato il persistere della situazione di criticità sottoscrivevano un Accordo di Proroga dell'ammortizzatore sociale per altre 5 settimane da fruire dal 1° giugno 2020 al 4 luglio 2020 nonché, in caso di persistenza delle condizioni di criticità, di un ulteriore periodo pari a 4 settimane da fruire dal 1° settembre 2020 - al 26 settembre 2020;
- alla data del 4 luglio 2020 risultano esaurite le 5 settimane dell'ammortizzatore richiesto con l'Accordo di cui al punto precedente;
- In conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, stante il contingentamento delle presenze in Azienda e tenuto conto delle modifiche intervenute con il D.L. 52/2020 le Parti concordano che le ulteriori 4 settimane di FIS saranno fruite dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020.
- L'Azienda applica il CCNL Commercio, terziarie e distribuzione servizi ed occupa 60 dipendenti, di cui 8 dirigenti, e che l'orario ordinario di lavoro è di 40 ore settimanali (38 con abbattimento permessi).



Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- A. Per n. 46 lavoratori si ricorrerà all'intervento del FIS con causale COVID-19 di cui all'art. 19 e 21, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020 e ss.mm.ii. (D.L. 34/2020), un ulteriore periodo di 4 settimane, a partire dal 6 luglio 2020 e fino al 1° agosto 2020;
- B. A fronte della riduzione orario come di seguito riportata, per i lavoratori interessati, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti contrattuali saranno proporzionalmente ridotti in base alla prestazione lavorativa effettuata, salvo le provvidenze previste per legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ANF.);
- C. Le motivazioni sottese alla presente proroga, sono quelle indicate in premessa, da intendersi qui espressamente richiamate e confermate;
- D. La Società comunicherà ai lavoratori e all'INPS il calendario delle giornate di FIS al quel saranno rimandate le modalità di applicazione della riduzione media massima contenuta nella Tabella allegata.
Vista la complessità dell'organizzazione aziendale, si prevedono riduzioni articolate attraverso: distribuzione ed articolazione dell'orario settimanale/mensile differenziato (orizzontale e/o verticale);
- E. L'Azienda, nonostante le difficoltà finanziarie ed economiche attuali, anticiperà ai lavoratori interessati il trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti norme in materia di FIS, nel presupposto della concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS;
- F. Con riferimento al punto che precede, le Parti concordano che, la validità del presente accordo, è subordinata alla effettiva capienza delle risorse destinate a questo specifico fine dal Governo; in caso di diniego del contributo, per carenza di fondi o per altro motivo non imputabili all'azienda, la perdita di retribuzione derivante dalla riduzione di orario applicata, sarà gestita attraverso modalità da definirsi tra le Parti sulla base di principi solidaristici utilizzando prioritariamente il trattamento di FIS, assegno di solidarietà, precedentemente applicato;
- G. Le parti concordano che l'azienda, a fronte del verificarsi di improvvisi picchi di carattere produttivo ed in concomitanza con una significativa modifica dell'attuale emergenza, per la quale l'attività aziendale o di singoli reparti di essa registrassero degli incrementi, potrà far uscire la riduzione oraria, in misura proporzionale, lavoratori idonei a fronteggiare tali situazioni, comunicando tale provvedimento agli uffici competenti.









Le parti, con la sottoscrizione del presente, si danno atto di aver regolarmente esperito tutte le procedure di dell'art. 19 e 21 oppure 22 D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020 ss.mm.ii.


Piemme S.p.A.



FILCAMS - CGIL



FISASCAT - CISL



UILTUCS

